

Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 21 ottobre 2007

del 18 ottobre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato,

conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici la 47^a legislatura del Consiglio nazionale termina con la seduta costitutiva del nuovo Consiglio, lunedì 3 dicembre 2007 (art. 57 LDP). Le elezioni per il rinnovo ordinario di questo Consiglio (48^a legislatura) avranno luogo il 21 ottobre 2007 e, nei limiti delle disposizioni legali, nei giorni precedenti (art. 19 LDP). La nuova legislatura durerà fino al lunedì dell'apertura della sessione invernale del 2011. Vi invitiamo a prendere le misure necessarie per lo svolgimento delle elezioni nel vostro Cantone.

0 Basi legali

Le pertinenti basi legali sono la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici e la relativa ordinanza del 24 maggio 1978². Per la partecipazione degli Svizzeri all'estero sono altresì applicabili le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero³ e della relativa ordinanza del 16 ottobre 1991⁴, nonché le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) del 16 ottobre 1991 e del 14 giugno 2002 alle Cancellerie di Stato dei Cantoni e alle rappresentanze svizzere all'estero concernenti i diritti politici degli Svizzeri all'estero⁵.

Per quanto concerne la ripartizione dei seggi tra i Cantoni è applicabile l'ordinanza del 3 luglio 2002⁶ sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale, mentre riguardo ai partiti è determinante l'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002⁷ sul registro dei partiti. Per i ricorsi è applicabile anche la legge del 17 giugno 2005⁸ sul Tribunale federale.

¹ RS **161.1**; qui di seguito: LDP; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_1.html

² RS **161.11**, RU **2002** 1755 e 3200; qui di seguito: ODP; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_11.html; <http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/1755.pdf>

³ RS **161.5**; qui di seguito: LDPSE; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_5.html

⁴ RS **161.51**, RU **2002** 1758; qui di seguito: ODPSE; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_51.html; <http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/1758.pdf>

⁵ FF **1991** IV 460–464, **2002** 4136–4138; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2002/4136.pdf>

⁶ RS **161.12**; RU **2002** 2465; <http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/2465.pdf>

⁷ RU **2002** 4143; RS **161.15**; di seguito: OPart; <http://www.admin.ch/ch/i/rs/1/161.15.it.pdf>

⁸ RS **173.110**; FF **2005** 3643; di seguito: LTF; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/3643.pdf>

1 Ripartizione dei seggi

L'articolo 149 della Costituzione federale dispone che il Consiglio nazionale si compone di duecento deputati del Popolo svizzero, che i seggi sono ripartiti fra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza e che ciascun Cantone ha diritto almeno a un seggio. Conformemente agli articoli 16 e 17 LDP e all'ordinanza del 3 luglio 2002⁹ sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale, il numero dei rappresentanti per ogni Cantone è il seguente:

Tabella 1

1. Zurigo	34	14. Sciaffusa	2
2. Berna	26	15. Appenzello Esterno	1
3. Lucerna	10	16. Appenzello Interno	1
4. Uri	1	17. San Gallo	12
5. Svitto	4	18. Grigioni	5
6. Obvaldo	1	19. Argovia	15
7. Nidvaldo	1	20. Turgovia	6
8. Glarona	1	21. Ticino	8
9. Zugo	3	22. Vaud	18
10. Friburgo	7	23. Vallese	7
11. Soletta	7	24. Neuchâtel	5
12. Basilea Città	5	25. Ginevra	11
13. Basilea Campagna	7	26. Giura	2

2 Rappresentanza di donne e di uomini


Dall'adozione dell'articolo 4 capoverso 2 (oggi: art. 8 cpv. 3) della Costituzione federale il 14 giugno 1981, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per eliminare qualsiasi forma di discriminazione di diritto e di fatto di cui le donne possano essere vittime in ambito familiare, sociale, economico e politico. Ci permettiamo pertanto di attirare la vostra attenzione sull'attuale sottorappresentanza delle donne nel Consiglio nazionale. Nelle ultime elezioni di questa Camera del 2003 fu attribuito alle donne poco più di un seggio su quattro (26 %). Vi è pertanto ancora molta strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo di un'equa rappresentanza dei sessi.

Come mostra il grafico 1, nelle elezioni del Consiglio nazionale del 2003 nessun Cantone aveva una delegazione paritetica e tutti registravano, chi più chi meno, rappresentanze deficitarie; in otto Cantoni sono anzi stati eletti in Consiglio nazionale esclusivamente uomini.

⁹ RS 161.12; RU 2002 2465; <http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/2465.pdf>

Grafico 1

Elezioni del Consiglio nazionale 2003: quote di donne e uomini eletti, per Cantoni



Vi invitiamo a rendere attenti gli elettori del vostro Cantone su un eventuale squilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini e di mostrare le possibilità esistenti per porvi rimedio.

3 Disposizioni procedurali generali

31 Modalità di voto

I Governi emanano le necessarie prescrizioni sulle *modalità di voto* (cfr. art. 83 e 91 cpv. 2 LDP).

32 Motivi di invalidità e di nullità

Le disposizioni sui *motivi di invalidità e nullità* secondo la procedura cantonale (busta o bolli di controllo, ecc.; cfr. art. 12 cpv. 2 LDP) sono applicabili anche per le elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 e 49 LDP).

Tutte le schede elettorali devono essere allestite dall'amministrazione cantonale, come previsto nell'articolo 33 capoverso 1 LDP. Questo non implica tuttavia che occorra abbandonare il sistema delle schede stampate su carta di colore diverso a seconda del partito.

Ove necessario, singoli Cantoni dovranno anticipare di una settimana il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede, al fine di evitare che questi ultimi siano stampati e distribuiti in modo errato.

33 Provvedimenti contro le manipolazioni

Occorrerà soprattutto provvedere affinché *nessun* elettore deponga più di *un'unica* scheda nell'urna.

Occorre esigere che i Comuni dotati di cabine elettorali poco spaziose le muniscano se del caso di scaffalature simili alle caselle postali, affinché le schede di tutte le liste di candidati possano esservi collocate in modo da garantire che tutte siano ugualmente ben visibili.

In previsione delle prossime elezioni del Consiglio nazionale, vi invitiamo a provvedere affinché gli articoli 5–8 LDP siano rispettati e ad assicurarvi che le cassette delle lettere comunali utilizzate per il voto anticipato siano sufficientemente capienti e vengano svuotate a scadenze regolari in modo da evitare furti di materiale elettorale. Le cassette devono venir svuotate sotto il controllo di una seconda persona designata nominalmente.

34 Pratiche punibili

A questo proposito ricordiamo l'articolo 282^{bis} del Codice penale svizzero, il cui tenore è il seguente:

Art. 282^{bis}

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con l'arresto o con la multa.

35 Uffici elettorali comunali

I risultati dell'elezione del Consiglio nazionale sono accertati giusta l'articolo 8 ODP negli uffici elettorali dei Comuni tenuto conto che di regola ogni Comune politico istituisce *un* ufficio elettorale.

Taluni Cantoni prevedono deroghe circa due aspetti:

351 Un Comune figurante nell'elenco ufficiale dei Comuni *non* istituisce un proprio ufficio elettorale (a causa dell'esiguo numero di abitanti), nel quale vengono compilati i moduli ufficiali 1–4. Lo spoglio delle schede di questo Comune avrà luogo congiuntamente con lo spoglio delle schede deposte in un Comune vicino più grande.

352 Un Comune istituisce *diversi* uffici elettorali, rispettivamente circondari elettorali (a causa dell'elevato numero di abitanti o della sua estensione). I moduli ufficiali 1–4 sono allora compilati in ogni ufficio, rispettivamente circondario elettorale.

Per i lavori di spoglio, la conoscenza di queste eccezioni è importante. Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro il 15 giugno 2007 alla Cancelleria federale le corrispondenti informazioni sugli allegati 3 e 4.

36 Consegna del materiale di voto agli elettori

Al più tardi *dieci giorni* prima di quello dell'elezione, ossia entro l'11 ottobre 2007, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (cfr. art. 33 cpv. 2, risp. art. 48 LDP). Questo termine è *più breve* di quello previsto per le votazioni popolari (art. 11 cpv. 3 LDP: da tre a quattro settimane).

361 Entro termini così brevi per molti Svizzeri all'estero non sarebbe possibile partecipare per corrispondenza alle elezioni del Consiglio nazionale, vista la durata usuale degli invii postali internazionali.

Vi invitiamo pertanto a provvedere affinché le schede siano stampate e inviate molti giorni prima dell'11 ottobre 2007, onde permettere ai nostri connazionali all'estero di esercitare il loro diritto di voto.

361.1 Molti Svizzeri all'estero pianificano un *congedo in patria* per l'esercizio del diritto di voto. In questo caso vi è il rischio che essendo abituati ai termini loro accordati per le votazioni intendano ritirare il materiale di voto nel loro Comune di voto già a partire dal 21° giorno prima dell'elezione, ossia dall'inizio di ottobre 2007. Detto materiale dovrebbe pertanto essere disponibile il più presto possibile, affinché gli Svizzeri all'estero che rimpatriano possano esercitare il loro diritto di voto.

361.2 *Gli impiegati federali in servizio all'estero* possono utilizzare il servizio di corriere del DFAE per l'invio del materiale di voto. La corrispondenza con le rappresentanze svizzere all'estero è trasmessa in parte per posta o per via aerea, e in parte da compagnie aeree; per la maggior parte delle rappresentanze, le spedizioni nelle due direzioni sono eseguite una sola volta per settimana. I termini di spedizione sono stabiliti nei piani di volo e non possono subire cambiamenti. Quindi, se il materiale di voto venisse trasmesso dai Comuni al servizio del corriere del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soltanto 10 giorni prima di quello dello scrutinio, in molti casi sarebbe tecnicamente escluso che questo servizio ritorni le schede ai Comuni entro i termini stabiliti.

Se possibile, i Comuni interessati dovrebbero dunque trasmettere al servizio del corriere del DFAE le schede per gli impiegati federali all'estero *entro la fine di settembre 2007*, affinché anche questi elettori possano esercitare il loro diritto di voto.

362 Alla Cancelleria federale devono essere trasmessi tre giochi completi di tutte le schede.

363 I Cantoni devono convenire con la Posta i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per quanto concerne i Comuni popolosi. Dal canto nostro ricordiamo alla Posta i suoi obblighi legali.

364 I Cantoni devono vigilare affinché i Comuni che conferiscono a terzi l'esecuzione di compiti relativi alle elezioni del Consiglio nazionale o delegano tali compiti a un qualsiasi organo si assumano la responsabilità loro attribuita e garantiscano, perlomeno mediante controlli adeguati ed efficaci, il corretto svolgimento delle elezioni.

37 Trasmissione ufficiale delle informazioni

I Cantoni devono prestare particolare attenzione a quali dati, documenti o informazioni debbano essere trasmessi ai differenti servizi federali. L'Ufficio federale di statistica necessita di informazioni per i rilevamenti statistici a lungo termine; la Cancelleria federale deve invece redigere entro pochi giorni il rapporto sulle elezioni e approntare in tal modo la base per l'accertamento di tutti i risultati dell'elezione da parte del neo eletto Consiglio nazionale all'inizio della legislatura. L'Ufficio federale di statistica e la Cancelleria federale sono molto distanti geograficamente. Adempiendo scrupolosamente tutti i loro obblighi di notifica i Cantoni contribuiscono a evitare inutili lavori di ricerca e perdite di tempo in un periodo di grande urgenza. Il fatto di fornire un'informazione, un documento o dati all'Ufficio federale di statistica non esonera affatto un Cantone dal suo obbligo di notifica nei riguardi della Cancelleria federale, e viceversa.

L'Ufficio federale di statistica informerà tempestivamente i Cantoni sui dati necessari a scopi statistici e sulle possibilità di trasmissione dei dati.

4 Cantoni con il sistema maggioritario

41 Cantoni interessati

Nei Cantoni che eleggono un solo deputato in Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno), l'elezione ha luogo secondo *il sistema maggioritario*.

42 Presupposto per elezioni tacite

Se un Cantone con l'elezione secondo il sistema maggioritario intende procedere a un'elezione *tacita* necessita a tal fine di pertinenti prescrizioni procedurali da stabilire in un atto normativo cantonale formale (art. 47 cpv. 2 LDP).

43 Maggioranza relativa

Fa stato la maggioranza relativa: è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP).

44 Procedura in caso di parità di voti

In caso di *parità di voti* decide la sorte (art. 47 cpv. 1, terzo periodo LDP).

45 Schede bianche e schede nulle

Prima dello spoglio vengono scartate le *schede bianche e nulle* (art. 20a LDP). Sono segnatamente nulle anche le schede che recano nomi di diverse persone, che non sono ufficiali o che non sono riempite a mano (art. 49 cpv. 1 lett. a, b, c LDP).

46 Verbale d'elezione

I *risultati* dei candidati eletti e di quelli non eletti che abbiano raccolto almeno 100 voti sono iscritti dall'ufficio elettorale del Cantone nel processo verbale, secondo l'ordine dei suffragi ottenuti e con le indicazioni delle generalità giusta il modello B (allegato 6; cognome, nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio), eventualmente con l'aggiunta dell'appartenenza partitica.

47 Indicazione esatta della professione

471 Gli articoli 14 e 15 della legge del 13 dicembre 2002¹⁰ sul Parlamento disciplinano i motivi d'incompatibilità. Non possono far parte né del Consiglio nazionale né del Consiglio degli Stati le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale (art. 14 lett. a LParl), i giudici da essa non eletti dei Tribunali della Confederazione (art. 14 lett. b LParl), il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata dei Servizi del Parlamento e dei tribunali della Confederazione, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti (art. 14 lett. c LParl), e i membri della direzione dell'esercito (art. 14 lett. d LParl); inoltre i membri di organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. e LParl), e infine le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. f LParl). Per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento gli uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno emanato il 17 febbraio 2006 principi interpretativi comuni e un elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone interessate¹¹. I principi interpretativi servono agli uffici per sottoporre al proprio Consiglio una decisione sulla compatibilità o l'incompatibilità di un'attività con un mandato parlamentare. La decisione è quindi adottata dal Consiglio competente.

¹⁰ RS **170.10**; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c171_10.html

¹¹ FF **2006 3719**; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3719.pdf>

Per quanto concerne la *procedura*, secondo l'articolo 15 della legge sul Parlamento spetta all'interessato dichiarare per quale delle due cariche opta. I motivi d'incompatibilità del mandato di consigliere nazionale con quello di consigliere agli Stati, con la carica di consigliere federale o di giudice del Tribunale federale prevedono una decisione immediata della persona interessata (art. 15 cpv. 1 LParl); gli altri motivi d'incompatibilità (art. 14 lett. b–f LParl) prevedono che il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo egli non abbia cessato di esercitare l'altra funzione (art. 15 cpv. 2 LParl). In base all'articolo 173 numero 2 capoverso 2 della legge sul Parlamento questa normativa entra in vigore all'inizio di questa prossima legislatura.

472 Occorre prestare particolare attenzione all'*indicazione esatta della professione* nel caso dell'elezione di candidati che *lavorano al servizio della Confederazione*. È estremamente utile precisare la professione nel processo verbale affinché agli eletti possa essere tempestivamente chiesto di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare nel caso di incompatibilità¹².

473 Gli agenti della Confederazione devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, quale delle due cariche incompatibili scelgono; in caso contrario abbandonano la carica parlamentare al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 15 cpv. 2 LParl).

474 In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale, nonché la cancelliera della Confederazione o il generale non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 Cost.).

48 Altri candidati

I candidati che hanno raccolto meno di 100 voti e non sono stati eletti non devono essere iscritti nominalmente; i loro suffragi sono sommati e il totale indicato sotto la rubrica «*altri*».

¹² Art. 144 Cost. (RS 101; <http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a144.html>); art. 14a dell'ordinamento dei funzionari (OF; RS 172.221.10; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_221_10/a14a.html) in combinato disposto con l'art. 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per l'Amministrazione federale, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l'abrogazione di taluni atti legislativi (ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_111_2/a2.html), con l'art. 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 2000 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS, RS 172.220.112; http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/172_220_112/a2.html) e con l'art. 2 dell'ordinanza del 21 novembre 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (ordinanza sull'entrata in vigore della LPers per la Posta, RS 172.220.116; http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/172_220_116/a2.html)

5 Cantoni con il sistema proporzionale

Nei Cantoni in cui vige il sistema proporzionale, al Governo cantonale spettano principalmente i seguenti compiti:

51 Designazione dell'ufficio elettorale del Cantone e istruzione degli uffici elettorali dei Comuni

511 I Governi cantonali designano il servizio (*ufficio elettorale del Cantone*) incaricato di dirigere le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (art. 7a ODP).

512 Disciplinano la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartiscono loro le necessarie istruzioni e provvedono affinché siano loro trasmessi *i moduli per lo spoglio*, giusta l'allegato 2 dell'ODP. I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna, per il tramite della Cancelleria federale (art. 8 cpv. 1 e 2 ODP).

52 Annuncio del termine di presentazione delle candidature e del termine per la modifica

I Governi cantonali notificano alla Cancelleria federale entro il 1° marzo 2007, quale lunedì è stato stabilito dal diritto cantonale come termine per la presentazione delle candidature e se il termine per la modifica è di 14 o di 7 giorni (art. 8a ODP; art. 21 cpv. 1 e art. 29 cpv. 4 LDP). Vi ricordiamo che per motivi tecnici il termine di presentazione delle candidature non può essere stabilito al penultimo lunedì di settembre (24 settembre 2007) e può essere fissato al terz'ultimo lunedì di settembre (17 settembre 2007) soltanto qualora il vostro diritto cantonale limiti a una settimana il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4 LDP).

53 Moduli per lo spoglio

Se un Cantone intende utilizzare moduli diversi dai modelli di cui all'allegato 2 ODP¹³, il Governo cantonale presenta entro il 1° gennaio 2007 una domanda motivata al Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 ODP). Non deve essere presentata alcuna domanda per moduli modificati già autorizzati dal Consiglio federale per l'elezione del Consiglio nazionale nel 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 o 2003.

¹³ RU 1978 721–741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426–2428, 2002 1757

54 Esortazione a presentare proposte di candidatura

I Governi cantonali invitano per tempo gli elettori a *presentare le proposte di candidatura*, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni:

541 Le proposte di candidatura devono *giungere* ai Governi cantonali al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° agosto 2007 e il 17 settembre 2007 stabilito dal vostro diritto cantonale, durante l'orario d'ufficio. La data del timbro postale del giorno di invio *non è quindi sufficiente* per rispettare il termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

542 Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Per essere valida *ogni* candidatura dev'essere corredata dell'approvazione scritta del candidato (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).

543 Nessun candidato può figurare su più di una proposta del medesimo circondario o su proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP); qualora una persona figuri su più di una proposta di candidatura di un Cantone, il Cantone deve stralciarla immediatamente da tutte le proposte di candidatura.

544 Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP) ed essere provvista nell'intestazione di una *denominazione* che la distingue dalle altre (art. 23 LDP). I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella denominazione principale e che intendono congiungerle, devono designare una proposta come lista privilegiata (art. 23 secondo periodo LDP); i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti a detta lista privilegiata (art. 37 cpv. 2^{bis} secondo periodo LDP), sempre che non possano essere attribuiti in virtù di criteri regionali. Un elettore non può firmare più di una proposta. Nel caso contrario il nome va stralciato da tutte le proposte (art. 8b cpv. 3 ODP). Nessun elettore può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni con il sistema proporzionale, i numeri minimi di firmatari sono i seguenti:

Tabella 2

1.	Zurigo	400	11.	San Gallo	200
2.	Berna	400	12.	Grigioni	100
3.	Lucerna	100	13.	Argovia	200
4.	Svitto	100	14.	Turgovia	100
5.	Zugo	100	15.	Ticino	100
6.	Friburgo	100	16.	Vaud	200
7.	Soletta	100	17.	Vallese	100
8.	Basilea Città	100	18.	Neuchâtel	100
9.	Basilea Campagna	100	19.	Ginevra	200
10.	Sciaffusa	100	20.	Giura	100

545 I partiti politici che si sono fatti regolarmente registrare entro il 31 dicembre 2006 presso la Cancelleria federale¹⁴, sono esonerati dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme, per quanto presentino nel Cantone un'unica proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP) e nella legislatura uscente siano rappresentati per il Cantone in Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003 abbiano ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP). Il partito che soddisfa queste tre condizioni deve presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione (art. 24 cpv. 4 LDP).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano delle agevolazioni soltanto se entro il 1° maggio 2007 hanno notificato alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome, della loro sede e dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del loro partito federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76a LDP; art. 4 OPart).

Nessuna autorità può essere chiamata a rispondere di dati che risultino superati, incompleti o errati a causa della mancata comunicazione di modifiche da parte di un partito. La Confederazione non risponde dei dati figuranti nel registro dei partiti il cui contenuto o la cui esistenza è riconducibile a modifiche non comunicate. Nessuna persona lesa può limitarsi a invocare l'«ufficialità» e la pubblica fede del registro. In assenza di una violazione dei doveri di servizio (illiceità) la Confederazione non risponde.

Sarà tuttavia importante segnalare ai partiti cantonali che essi potranno rinunciare senza alcun rischio a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si sono sincerati che il loro partito federale si è fatto effettivamente registrare per tempo e validamente con lo stesso nome nel registro dei partiti della Cancelleria federale.

546 La proposta deve designare i firmatari con l'indicazione del nome e del cognome, dell'anno di nascita (meglio ancora se con la data di nascita esatta), della professione, dell'indirizzo del domicilio politico (nelle grandi località, via e numero); per i candidati dovranno essere indicati anche il luogo d'origine, il sesso e la data esatta di nascita (cfr. art. 22 cpv. 2 e art. 24 cpv. 1 LDP). Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nel modello di modulo dell'allegato 3a dell'ODP (RU 2002 3207–3209 = allegato 7; cfr. art. 8b cpv. 1 ODP).

547 I firmatari delle proposte devono designare *un rappresentante e un suo sostituto* per i rapporti con l'autorità. Se vi rinunciano è considerato rappresentante il primo firmatario, e suo sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). Giusta il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature

¹⁴ Art. 76a LDP, cfr. la lista figurante all'indirizzo:
<http://www.bk.admin.ch/themen/pore/part/001/index.html?lang=it>

tutte le proposte devono essere stabilite; il diritto cantonale può tuttavia stabilire che questo termine sia abbreviato ad una settimana (art. 29 cpv. 4 LDP).

548 A due o a più liste può essere allegata, entro lo scadere del termine di modifica previsto nel vostro Cantone (14 giorni oppure sette giorni dopo il termine di presentazione delle candidature), la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti secondo cui le proposte di candidatura sono congiunte (congiunzione di liste). Le sotto-congiunzioni tra liste sono ora ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1^{bis} LDP). Tranne il caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, una lista deve essere designata come lista privilegiata (cfr. n. 544). Un gruppo di liste congiunte è considerato, rispetto alle altre liste, come lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP). Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono più ammesse (art. 31 cpv. 1, secondo periodo LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione devono almeno contenere le indicazioni secondo il modulo dell'allegato 3b dell'ODP (RU 1994 2428 = allegato 8; art. 8e cpv. 1 ODP).

Se gruppi o partiti diversi intendono utilizzare la medesima denominazione principale, devono designare una lista privilegiata. Occorre inoltre esigere, in particolare per quanto concerne le liste di partiti differenti, una decisione sulla ripartizione dei suffragi di complemento provenienti da schede elettorali la cui denominazione è lacunosa. Non è lecito neutralizzare (considerandolo voto non emesso) alcun suffragio di complemento (a prescindere da chi ne risulterebbe penalizzato).

549 L'adeguamento della denominazione della lista non deve invece rendere possibili eventuali congiunzioni; l'articolo 29 capoverso 4 LDP ammette soltanto le modifiche ordinate dal Cantone.

55 Controlli e scadenze particolari

551 Oltre ai controlli comparativi su supporto informatico, in ciascun Cantone tutte le candidature devono essere minuziosamente verificate manualmente. Nel periodo in cui vanno effettuati tali controlli ciascun Cantone deve pertanto disporre del personale necessario.

552 Ove necessario, i Cantoni che offrono prestazioni più estese (ad esempio il rilascio d'ufficio delle attestazioni di diritto di voto) devono se necessario anticipare di una settimana la data limite per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede. Entro il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, notificato in modo vincolante alle autorità federali, le attestazioni del diritto di voto devono essere *raccolte*.

56 **Notifiche alla Cancelleria federale**

561 I Cantoni devono comunicare senza indugio alla Cancelleria federale, per fax (n. 031 322 58 43 o 031 325 50 53), le proposte di candidatura (art. 21 cpv. 3 LDP). Visto che il termine per il deposito delle proposte scade, a seconda dei Cantoni, il più presto il 6 agosto 2007 e il più tardi il 17 settembre 2007 e il candidato proposto in più liste di diversi Cantoni dev'essere stralciato dalla seconda e dalle successive liste (art. 27 LDP), è indispensabile che trasmettiate *immediatamente* alla Cancelleria federale le proposte. Le proposte devono essere compilate secondo il modello A (allegato 5) e indicare i dati personali di ciascun candidato (cognome, nome, data di nascita, sesso, professione, luogo d'origine e domicilio) e il numero rispettivo, consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. *Qualsiasi successiva rettifica o congiunzione di liste dev'essere immediatamente comunicata alla Cancelleria federale, per fax* (n. 031 322 58 43 o 031 325 50 53) o per posta elettronica (nrw2007@bk.admin.ch).

562 Gli articoli 14 e 15 della legge del 13 dicembre 2002¹⁵ sul Parlamento disciplinano i motivi d'incompatibilità. Non possono far parte né del Consiglio nazionale né del Consiglio degli Stati le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale (art. 14 lett. a LParl), i giudici da essa non eletti dei Tribunali della Confederazione (art. 14 lett. b LParl), il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata dei Servizi del Parlamento e dei tribunali della Confederazione, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti (art. 14 lett. c LParl) e i membri della direzione dell'esercito (art. 14 lett. d LParl); inoltre i membri di organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. e LParl), e infine le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. f LParl). Per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento gli uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno emanato il 17 febbraio 2006 principi interpretativi comuni e un elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone interessate¹⁶. I principi interpretativi servono agli uffici per sottoporre al proprio Consiglio una decisione sulla compatibilità o l'incompatibilità di un'attività con un mandato parlamentare. La decisione è quindi adottata dal Consiglio competente.

Per quanto concerne la *procedura*, secondo l'articolo 15 della legge sul Parlamento spetta all'interessato dichiarare per quale delle due cariche opta. I motivi d'incompatibilità del mandato di consigliere nazionale con quello di consigliere agli Stati, con la carica di consigliere federale o di giudice del Tribunale federale prevedono una decisione immediata della persona interessata (art. 15 cpv. 1 LParl); gli altri motivi d'incompatibilità (art. 14 lett. b-f LParl) prevedono che il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo egli non abbia cessato di esercitare l'altra funzione (art. 15 cpv. 2

¹⁵ RS 170.10; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c171_10.html

¹⁶ FF 2006 3719; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3719.pdf>

LParl). In base all'articolo 173 numero 2 capoverso 2 della legge sul Parlamento questa normativa entra in vigore all'inizio di questa prossima legislatura.

563 Nel caso di candidati *al servizio della Confederazione* occorre prestare particolare attenzione all'*indicazione della professione*. L'indicazione deve assolutamente figurare già nella proposta, affinché a queste persone possa essere chiesto, ove fossero elette, di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare, che potrebbero eventualmente essere incompatibili¹⁷.

564 Gli agenti della Confederazione devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, quale delle due cariche incompatibili scelgono; in caso contrario abbandonano la carica parlamentare al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 15 cpv. 2 LParl).

565 In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure la cancelliera della Confederazione o il generale non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 Cost.).

566 Alla scadenza del termine per la modifica il Cantone trasmette alla Cancelleria federale entro 24 ore una copia di tutte le liste comprese le indicazioni circa *le rettifiche apportate* (art. 8d cpv. 4 ODP).

57 **Struttura delle schede**

Nell'*allestire le schede* per l'elezione occorre attenersi ai seguenti principi:

571 le *coniunzioni e le eventuali sotto-coniunzioni* di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP);

572 ogni lista dev'essere provvista di un *numero* (art. 30 cpv. 2 LDP);

573 ciascun candidato deve ricevere un *numero* consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, i numeri dei candidati devono comprendere quattro cifre (ad es. la 3^a candidata della

¹⁷ Art. 144 Cost. (RS **101**; <http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a144.html>); art. 14a dell'ordinamento dei funzionari (OF; RS **172.221.10**; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_221_10/a14a.html) in combinato disposto con l'art. 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per l'Amministrazione federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l'abrogazione di taluni atti legislativi (ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, RS **172.220.111.2**; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_111_2/a2.html), con l'art. 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 2000 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS, RS **172.220.112**; http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/172_220_112/a2.html) e con l'art. 2 dell'ordinanza del 21 novembre 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (ordinanza sull'entrata in vigore della LPers per la Posta, RS **172.220.116**; http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/172_220_116/a2.html)

lista 2 ottiene il numero 02.03); inoltre, è raccomandato di assegnare due volte il *medesimo* numero ai candidati il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti;

574 gli aventi diritto di voto devono ricevere un elenco dei dati di tutti i candidati e della denominazione delle liste e delle congiunzioni e sotto-congiunzioni, qualora il vostro Cantone sostituisca le schede elettorali con schede di rilevamento (art. 33 cpv. 1^{bis} e art. 5 cpv. 1, secondo periodo LDP).

58 Preparazione dei moduli

Se si forniscono agli uffici elettorali i moduli 2 e 4 *prestampati* recanti la denominazione delle liste e i nomi dei candidati, occorre allestire questi moduli in modo che non possano essere fatte iscrizioni in posti sbagliati. Lo spazio destinato all'iscrizione dei voti non emessi, ad esempio, deve essere lasciato libero soltanto sul modulo 2 dell'*ultima* lista; sugli altri moduli 2, lo spazio corrispondente deve invece essere barrato. I candidati cumulati dal loro partito devono essere iscritti *una sola volta* sul modulo 2; essi devono nondimeno essere menzionati nello stesso ordine delle schede prestampate. I candidati ricevono, sui moduli 2 e 3*b*, un numero identico a quello figurante sulle schede (cfr. n. 573).

6 Determinazione dei risultati nell'elezione con sistema proporzionale

61 Modulo 1

611 Nel *modulo 1* devono essere iscritti sia il numero delle schede invariate, separatamente per ogni lista, sia le indicazioni corrispondenti delle schede variate.

612 Le schede senza denominazione di partito sono considerate schede variate, ma costituiscono un gruppo a parte; la loro quantità deve essere iscritta anche nel modulo 1, nell'*ultima* colonna a destra.

62 Determinazione dei risultati nei Comuni

Nei Comuni i risultati sono accertati nel seguente modo:

621 Classificazione delle schede

621.1 Dopo l'apertura delle urne, le schede sono ripartite in schede nulle (art. 38 LDP), schede bianche e schede valide.

621.2 Si contano immediatamente le schede nulle e le schede bianche, se ne iscrive il numero nei moduli 1 e 4 (processo verbale) e si mettono definitivamente da parte (art. 20*a* LDP).

621.3 Le schede valide sono suddivise in schede *invariate* e schede *variate*. Le liste senza intestazione sono considerate schede variate.

621.4 Le schede variate e quelle invariate sono successivamente classificate secondo la denominazione della lista – tenuto conto che *le schede senza denominazione di lista o di partito formano un gruppo speciale* – e iscritte nel *modulo 1*. Il numero delle schede invariate e di quelle variate deve inoltre essere iscritto, separatamente per ogni lista, nei corrispondenti *moduli 2*, e il totale di tutte le schede invariate e variate, con designazione di partito, nel *modulo 4*. In questo modulo deve pure essere riportato il numero delle schede senza intestazione già iscritto nel modulo 1.

622 Procedura per le schede variate

622.1 Le schede variate devono dapprima venir corrette.

622.11 Occorre *cancellare* con una matita colorata:

622.111 le ripetizioni in soprannumero del nome di un candidato menzionato più di due volte;

622.112 i nomi che non figurano su nessuna lista del circondario elettorale;

622.113 i nomi iscritti in modo illeggibile e i candidati non identificabili;

622.114 i nomi cumulati (doppio voto per determinati candidati) mediante l'uso di virgolette o con i termini «idem», «dito», ecc.;

622.115 i nomi in soprannumero.

622.12 Vanno poi *integrati* i numeri mancanti dei candidati.

622.13 Occorre *controllare* se i numeri dei candidati concordano con i nomi. In caso di divergenza tra il nome e il numero, è determinante il nome; il numero deve essere corretto conseguentemente.

622.14 I voti non emessi contano come *suffragi di complemento*:

622.141 quando una scheda porta un'intestazione di lista che, senza concordare letteralmente con una delle intestazioni pubblicate ufficialmente, non lascia, per il tenore, alcun dubbio sull'identità della stessa;

622.142 quando una scheda non porta alcuna intestazione, o porta un'intestazione non chiara, ma reca il numero progressivo di una lista pubblicata ufficialmente;

622.143 quando una scheda reca la denominazione esatta di una lista e un numero progressivo che non concorda con la denominazione; in questo caso è determinante la designazione della lista (art. 37 cpv. 4 LDP);

622.144 quando una scheda reca solo la denominazione del partito, ancorché quest'ultimo abbia presentato più liste *regionali* nel Cantone; i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista della regione in cui la scheda è stata votata (art. 37 cpv. 2 LDP);

622.145 se una scheda reca solo il nome del partito, benché nel Cantone quest'ultimo abbia presentato diverse liste non differenziate o non solo differenziate a seconda di criteri *regionali*, bensì secondo l'*età*, il *sex* o l'*ala del partito*; in questo caso i suffragi di complemento sono computati nella lista il cui numero progressivo figura sulla scheda; se tale numero manca, i suffragi di complemento sono computati nella lista designata *lista privilegiata* al momento della notifica (art. 37 cpv. 2^{bis} secondo periodo LDP; cfr. n. 548).

622.2 Fatta questa operazione, le schede sono numerate progressivamente nell'apposito spazio lasciato in bianco, in alto a destra (o a sinistra); per ogni lista si comincia dal numero 1.

622.3 Successivamente, le schede variate vengono iscritte nei fogli di conteggio, allestiti separatamente per ogni lista e per le liste senza intestazione (*modulo 3*). Su uno stesso foglio di conteggio possono dunque essere iscritte soltanto le schede recanti la *medesima* denominazione di lista o soltanto le schede *senza* denominazione di partito.

622.4 Per *ogni* lista e per le schede *senza* intestazione deve essere allestita una ricapitolazione speciale (*modulo 3a*). I risultati di queste ricapitolazioni sono poi riportati sul *modulo 3b* (prospetto riassuntivo di tutte le liste) e i totali iscritti in fondo e a destra della tabella.

622.5 A fini del *controllo* le cifre totali verticali sui moduli 3, *3a* e *3b* sono divise per il numero dei seggi del Cantone. Il risultato deve corrispondere a quello delle schede verificate.

623 Modulo 2

Sul modulo 2 possono ora essere riassunti i suffragi personali e di partito, sia delle schede invariate, sia di quelle variate.

623.1 Per ogni lista (*tranne* le schede *senza* intestazione, cfr. n. 623.3) è compilato un esemplare (con copia) del modulo 2. Nella *prima* colonna (suffragi delle schede *invariate*) è iscritto ancora una volta, per ogni nome di candidato non cumulato, il numero soprindicato delle schede invariate. In caso di cumulo, è indicato il numero doppio.

623.2 Sulla scorta del modulo *3b*, nella *seconda* colonna sono poi iscritti i suffragi personali di tutte le schede *variate* (incluse quelle senza intestazione).

623.3 I voti non emessi provenienti dalle schede *senza* intestazione sono indicati *una sola* volta nel modulo 2 dell'*ultima* lista.

624 Modulo 4

I moduli 1–*3b* sono inseriti nel *modulo 4*.

624.1 Dapprima devono essere completate nel modulo 4 le indicazioni sulla prima pagina.

624.2 Nell'interno sono iscritti l'uno accanto all'altro e addizionati verso destra i suffragi personali e i suffragi di complemento di ogni lista. Dopo l'iscrizione e l'addizione dei suffragi di tutte le liste di partito, sono sommati verticalmente i numeri recati nelle tre colonne. L'addizione orizzontale del totale dei suffragi personali e del totale dei suffragi di complemento dà il totale di tutti i voti di partito. Nell'apposita linea in basso va riportato il numero dei voti non emessi iscritto nel modulo 2 dell'ultima lista. L'addizione finale dà il totale dei suffragi personali e di complemento e dei voti non emessi. Per verifica, questa somma è divisa per il numero dei seggi cui ha diritto il Cantone; il quoziente deve corrispondere al numero delle schede valide iscritto nella prima pagina del modulo 4.

63 Ricapitolazione dei risultati elettorali cantonali

631 L'ufficio elettorale cantonale allestisce un *processo verbale* in doppia copia che deve corrispondere al *modulo 5* per contenuto e disposizione.

632 Vi invitiamo a rispettare scrupolosamente l'articolo 40 capoverso 1 LDP e a calcolare il quoziente in modo corretto e conforme al testo della legge, segnatamente anche per quanto concerne i programmi informatici e la ripartizione di mandati tra liste congiunte.

633 L'ufficio elettorale cantonale indica nel processo verbale *i candidati eletti e non eletti* di ciascuna lista, nell'ordine dei suffragi ottenuti e specificandone i dati personali secondo il modello B (cognome e nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio; cfr. allegato 6), come anche il rispettivo numero consistente nel *numero della lista e in quello del posto occupato* nella medesima.

64 Diagramma

Per le operazioni di spoglio abbiamo compilato un *diagramma* illustrante lo svolgimento preciso dell'iscrizione dei risultati nei moduli. Ve ne trasmettiamo un esemplare pregandovi di chiarire il fabbisogno del vostro Cantone. Il numero desiderato di esemplari può essere ottenuto, a prezzo di costo, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna, per il tramite della Cancelleria federale. Le ordinazioni devono essere trasmesse entro il 31 marzo 2007.

7 Informazione e procedura di ricorso

71 Notifica dei risultati

Vi invitiamo a provvedere, con tutti i mezzi adeguati, affinché l'accertamento dei risultati delle elezioni abbia luogo il più presto possibile e in modo corretto. A tale scopo, favorite chiedere agli organi ufficiali (autorità comunali, circondariali e distrettuali) designati a tal fine nel vostro Cantone, di notificare immediatamente i risultati dell'elezione, per *fax*, telefono o posta elettronica, alla vostra Cancelleria di

Stato o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi indicato. La Cancelleria di Stato, o l'ufficio centrale *trasmetterà immediatamente dopo l'accertamento* alla Cancelleria federale per fax (n. 031 322 58 43 o 031 325 50 53) il risultato del Cantone *senza* attendere la scadenza del termine di ricorso.

72 Invio immediato alla Cancelleria federale di una copia del processo verbale

Una copia del processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone (moduli 4 e 5) dev'essere trasmessa immediatamente, quindi ancora prima della scadenza del termine di ricorso e senza essere firmata, alla Cancelleria federale (art. 13 cpv. 3 ODP). Secondo l'articolo 14 capoverso 2 ODP, all'Ufficio federale di statistica (UST) devono essere inviate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, tutte le schede, imballate separatamente per Comune e, da parte dei Cantoni con il sistema proporzionale, i moduli 1–4.

Visto che per il momento non è ancora stabilito dove saranno effettuati i rilevamenti dell'UST e considerato che l'UST non necessita più di tutti i documenti da tutti i Cantoni, l'UST si accorderà a tempo debito con i Cantoni in merito alla trasmissione dei dati e del materiale. La crescente informatizzazione delle procedure non esonera tuttavia i Cantoni dall'obbligo di riempire il modulo 3b o di trasmettere al suo posto un documento elettronico equivalente.

73 Procedura di ricorso

Secondo l'articolo 77 capoverso 2 LDP, il *ricorso* dev'essere presentato mediante invio raccomandato al *Governo del Cantone* entro tre giorni dalla *pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale*. Giusta l'articolo 79 capoverso 1 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione del Governo può, secondo gli articoli 82 lettera c, 88 capoverso 1 lettera b e 100 capoverso 4 LTF, essere impugnata presso il Consiglio nazionale entro tre giorni dalla sua notifica.

731 Tutti i ricorsi devono poter essere trattati tra il 21 ottobre 2007, giorno dello scrutinio, e il 3 dicembre 2007, giorno della seduta costitutiva del Consiglio nazionale. Poiché *il termine di ricorso decorre dal giorno seguente la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale*, vi invitiamo a prendere ogni provvedimento utile affinché i risultati secondo il modulo 5 siano pubblicati nel corso della settimana dopo la votazione ma *il più tardi martedì* 30 ottobre 2007, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione dei rimedi di diritto (art. 52 cpv. 2 LDP); tre esemplari dell'edizione devono inoltre essere inviati immediatamente alla Cancelleria federale.

732 Per *l'indicazione dei rimedi di diritto*, raccomandiamo la formula seguente: «Contro questa elezione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro tre giorni (art. 77 segg. LDP). Il ricorso va inviato mediante *invio raccomandato* al Governo cantonale».

733 Se necessario, occorre prevedere un *numero speciale* del Foglio ufficiale. Soltanto in questo modo il Tribunale federale potrà essere in possesso di eventuali ricorsi al Consiglio nazionale contro decisioni del Consiglio di Stato, ancora prima dell'inizio della sessione.

734 L'*originale* firmato del *processo verbale* dell'ufficio elettorale cantonale (modulo 5 o in casi speciali, previo accordo, modulo 4) deve essere trasmesso al Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 ODP).

735 Vi invitiamo a *trasmettere senza indugio alla Cancelleria federale (Consiglio nazionale, c/o WB U 152, 3003 Berna, Fax 031 322 58 43 o 031 325 50 53) una copia di tutti i ricorsi ricevuti*, affinché l'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale possa esaminare, prima della seduta costitutiva di questo Consiglio, eventualmente anche i casi riguardo ai quali il Governo cantonale non ha ancora deciso entro la data della seduta commissionale.

736 Per evitare ulteriori indugi nella procedura di ricorso, la decisione del Governo cantonale dovrebbe essere *immediatamente notificata al ricorrente e alla Cancelleria federale (art. 79 cpv. 3 LDP) e inviata assolutamente per espresso/invio raccomandato*. Soltanto in questo modo si può scongiurare il rischio che all'inizio del periodo di legislatura la deputazione del vostro Cantone non possa partecipare a tempo debito ai dibattiti del nuovo Consiglio nazionale. Una copia della vostra decisione su ricorso compresa l'indicazione della data e del modo di spedizione dev'essere immediatamente inviata alla Cancelleria federale (art. 79 cpv. 3 LDP). In effetti, il termine per impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale decorre soltanto dalla notifica della medesima. La Cancelleria federale deve informare senza indugio l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in merito a eventuali ricorsi, affinché la seduta costitutiva possa venir preparata correttamente e non prestino giuramento come membri della Camera persone la cui elezione è forse stata impugnata e la relativa decisione non è ancora stata resa.

Per l'indicazione dei rimedi giuridici occorre utilizzare la formula seguente (cfr. DTF 125 V 65): «Contro questa decisione può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro tre giorni (art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4 LTF). Il ricorso va consegnato al Tribunale federale (indirizzo: Tribunale federale svizzero, Mon Repos, 1000 Losanna 14) oppure all'indirizzo di questo alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 48 cpv. 1 LTF) al più tardi l'ultimo giorno del termine».

La presentazione di un ricorso presso il dipartimento incaricato della sua istruzione anziché dinanzi al Consiglio di Stato non può costituire un motivo per non entrare nel merito o per respingere il ricorso; per una causa concernente un ricorso in materia di elezioni federali questo contraddirebbe l'articolo 8 PA (RS 172.021) secondo cui l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente.

Per quanto attiene ai ricorsi in materia elettorale interposti dinanzi al Governo cantonale, l'articolo 78 LDP esige soltanto che il ricorrente motivi il ricorso con una breve esposizione dei fatti. Il ricorrente deve quindi indicare con sufficiente precisione il luogo e il momento in cui si sono verificati i fatti contestati. L'autorità di

ricorso deve tuttavia accertare d'ufficio i fatti e decidere la causa applicando d'ufficio il diritto.

737 Qualora le irregolarità contestate non possano aver avuto alcun influsso determinante sull'esito dell'elezione ciò non costituisce più un motivo per non entrare nel merito; vi invitiamo tuttavia a respingere *senza esame approfondito* siffatti ricorsi insufficientemente motivati (art. 79 cpv. 2^{bis} LDP).

74 **Informazione degli eletti**

Vi invitiamo infine ad *informare* immediatamente per scritto ogni eletto circa la sua elezione (art. 52 cpv. 1 LDP).

8 **Processi verbali**

81 **Ordinazione dei moduli**

L'articolo 8 capoverso 2 ODP stabilisce che i Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio (n. 1–5), a prezzo di costo, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna, per il tramite della Cancelleria federale. In allegato, vi trasmettiamo pertanto un *gioco completo dei moduli* in formato originale¹⁸.

82 **Termine per l'ordinazione**

Vi invitiamo a ordinare i moduli, nonché i modelli A e B, alla Cancelleria federale, *entro il 15 giugno 2007*, e a utilizzare a tal fine il bollettino d'ordinazione (allegato 2) sul quale è necessario indicare esattamente quanti esemplari di ogni modulo vi occorrono.

Vi ricordiamo che si tratta di moduli senza designazione di partito e senza nomi di candidati.

9 **Scadenzario**

Alla circolare è allegata una *lista di controllo cronologica* (allegato 1) che indica i *termini* per determinati lavori e per l'informazione delle autorità federali. Per garantire lo svolgimento corretto delle elezioni del Consiglio nazionale, vi invitiamo a provvedere affinché tutti questi termini siano scrupolosamente rispettati.

¹⁸ Modelli di tali moduli sono pubblicati nell'allegato 2 ODP (RU **1978** 721–741, **1982** 1787, **1986** 1060, **1994** 2426–2428, **2002** 1757)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, i sensi della nostra massima stima.

18 ottobre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Lista di controllo cronologica**A: Preparazione amministrativa***a. da parte dei Cantoni*

n.	Numero nella circolare	Operazione	Ultimo termine ordinario
1.	53	Domande di modificazione dei moduli	31 dicembre 2006
2.	52	Notifica del termine cantonale di presentazione delle candidature e del termine per la modifica (art. 8a ODP)	1° marzo 2007
3.	64	Ordinazione del diagramma presso la Cancelleria federale «Classificazione delle schede ricevute/ delle schede variate»	31 marzo 2007
4.	54	Invito a presentare le proposte di candidatura	31 maggio 2007
5.	35	Annuncio delle eccezioni nell'organizzazione degli uffici elettorali comunali (Allegati 3 e 4)	15 giugno 2007
6.	81 + 82	Ordinazione dei moduli e dei modelli A e B (Allegati 2, 5 e 6)	15 giugno 2007

b. da parte dei partiti (facoltativa)

n.	Numero nella circolare	Operazione	Ultimo termine ordinario
7.	545	Soltanto per i partiti che possono essere iscritti nel registro dei partiti ma che non lo sono ancora: invio alla Cancelleria federale dei documenti di registrazione per l'iscrizione volontaria nel registro dei partiti	31 dicembre 2006
8.	545	Notifiche da parte dei partiti iscritti nel registro dei partiti delle modifiche degli statuti, dei nomi, della sede, nonché dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza o alla gestione	1° maggio 2007

Allegato 1 (seguito)

B: Presentazione delle candidature e rettifica delle liste

n.	Numero nella circolare	Fase	Giorno della settimana	Se il termine di presentazione delle candidature è il:						
				6.8.	13.8.	20.8.	27.8.	3.9.	10.9.	17.9.
I.	541	Consegna delle proposte di candidatura (art. 21 LDP)	Lunedì	6.8.	13.8.	20.8.	27.8.	3.9.	10.9.	17.9.
II.	561	Notifica delle proposte alla Cancelleria federale (art. 21 cpv. 3 LDP) (Telefax 031 322 58 43 o 031 325 50 53)	Martedì	7.8.	14.8.	21.8.	28.8.	4.9.	11.9.	18.9.
III.	561 + 543	Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP)	Martedì	7.8.	14.8.	21.8.	28.8.	4.9.	11.9.	18.9.
IV.	565	Notifica degli stralci alla Cancelleria federale (Telefax 031 322 58 43 o 031 325 50 53 o e-mail: <i>nrw2007@bk.admin.ch</i>) e invio ai rappresentanti delle liste	Mercoledì	8.8.	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.
V.	561	Stralcio da parte della Cancelleria federale delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP)	Giovedì	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.
VI.	548 + 561	Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per la rettifica (7 giorni)	Lunedì	13.8.	20.8.	27.8.	3.9.	10.9.	17.9.	24.9.
VII.	548 + 561	Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per la rettifica (14 giorni)	Lunedì	20.8.	27.8.	3.9.	10.9.	17.9.	24.9.	impossibile
VIII.	561 + 566	Notifica alla Cancelleria federale dei cambiamenti risultanti dalla rettifica delle liste (Telefax 031 322 58 43 o 031 325 50 53 o e-mail: <i>nrw2007@bk.admin.ch</i>) con termine breve per la rettifica (7 giorni)	Martedì	14.8.	21.8.	28.8.	4.9.	11.9.	18.9.	25.9.
IX.	561 + 566	Notifica alla Cancelleria federale dei cambiamenti risultanti dalla rettifica delle liste (Telefax 031 322 58 43 o 031 325 50 53 o e-mail: <i>nrw2007@bk.admin.ch</i>) con termine normale per la rettifica (14 giorni)	Martedì	21.8.	28.8.	4.9.	11.9.	18.9.	25.9.	impossibile

C: Elezione e accertamento dei risultati

lett.	Numero nella circolare	Fase	Ultimo termine ordinario
a.	–	Pubblicazione delle liste (art. 32 LDP)	Nel prossimo numero del Foglio ufficiale cantonale
b.	36–364	Consegna delle schede e delle guide elettorali (art. 33 e 34 LDP) agli elettori e alla Cancelleria federale	11 ottobre 2007 (per gli Svizzeri all'estero fine settembre 2007)
c.	Introduzione	Giorno dell'elezione	21 ottobre 2007
d.	71, 72 e 37	Trasmissione dei risultati alla Cancelleria federale	Immediatamente dopo il conteggio
e.	74	Informazione dei candidati eletti	Immediatamente dopo la determinazione dei risultati
f.	731–733 e 37	Pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale; invio di tre esemplari del Foglio ufficiale cantonale alla Cancelleria federale	30 ottobre 2007
g.	734 e 37	Invio dell'originale firmato del processo verbale (modulo 5, eventualmente modulo 4) alla Cancelleria federale	Immediatamente dopo la scadenza del termine di ricorso, eventualmente dopo la decisione del Governo cantonale concernente un ricorso
h.	735 e 37	Invio alla Cancelleria federale di una copia di tutti i ricorsi ricevuti dal Governo cantonale	Immediatamente dopo aver ricevuto il ricorso
i.	736, 737 e 37	Invio per espresso/invio raccomandato della decisione del Governo cantonale al ricorrente e alla Cancelleria federale	Il giorno seguente la decisione del Governo cantonale, ma il più tardi il 15 novembre 2007
j.	72 e 37	Invio di tutte le schede e dei moduli 1–4 all'Ufficio federale di statistica	Entro dieci giorni dopo lo scadere del termine di ricorso, ma il più tardi entro il 15 novembre 2007 o d'intesa con l'Ufficio federale di statistica.

Nationalratswahlen 2007

Election au Conseil national 2007

Elezione del Consiglio nazionale 2007

Anhang 2

Appendice 2

Allegato 2

Bestellschein für neutrale	
– Formulare 1–5	<input type="checkbox"/> (= ohne Vordruck von Listen- und
– Modelle A und B	<input type="checkbox"/> Kandidatennamen)
– Musterformulare «Wahlvorschlag» und «Listenverbindung»	
Commande de	
– formules neutres 1 à 5	<input type="checkbox"/> (= sur lesquelles ne figurent ni
– modèles neutres A et B	<input type="checkbox"/> listes, ni noms de candidats)
– Formules types «Liste de candidats» et «Apparementement»	
Bollettino di ordinazione dei	
– moduli 1–5	<input type="checkbox"/> (= senza indicazione della lista, né dei
– modelli A e B	<input type="checkbox"/> candidati)
– Modelli di moduli «Proposte di candidatura» e «Congiunzione di liste»	

(Bis am 15. Juni 2007 an die Bundeskanzlei einzusenden)

(A envoyer à la Chancellerie fédérale jusqu'au 15 juin 2007)

(Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 2007)

Kanton Canton Cantone		Abzuliefern an à envoyer à da inviare a	
Formular Formule Modulo	Anzahl Nombre Numero	Musterformular Formules types Modelli di moduli	Anzahl Nombre Numero
1		Wahlvorschlag	
2		Liste de candidats	
3		Proposte di candidatura	
3a		Listenverbindung	
3b		Apparementement	
4		Congiunzione di liste	
5		Modell	Anzahl
5a		Modèle	Nombre
5b		Modello	Numero
		A	
		B	
Ort/Lieu/Luogo	Datum/Date/Data	Unterschrift/Signature/Firma	

Nationalratswahlen 2007
Election au Conseil national 2007
Elezione del Consiglio nazionale 2007

Anhang 3
Appendice 3
Allegato 3

Kanton
Canton
Cantone

Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro
Liste des communes politiques n'ayant pas de bureau électoral
Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio

Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro	Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde
Nom de la commune politique n'ayant pas de bureau électoral	Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de
Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio	Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an	Name	①
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à	Nom	①
Per eventuali informazioni rivolgersi a	Nome	①

Ort, Datum, Unterschrift
Lieu, date, signature
Luogo, data e firma

Nationalratswahlen 2007

Anhang 4

Election au Conseil national 2007

Appendice 4

Elezione del Consiglio nazionale 2007

Allegato 4

Kanton

Canton

Cantone

Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)

**Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux
(bureaux de dépouillement)**

Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali

Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)	Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise
Nom de la commune politique ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement)	Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement
Comune politico con più uffici o circondari elettorali	Designazione degli uffici o circondari elettorali

Eventuelle Rückfragen
sind zu richten an

Name

①

Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser à

Nom

①

Per eventuali informazioni
rivolgersi a

Nome

①

Ort, Datum, Unterschrift

Lieu, date, signature

Luogo, data e firma

Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale 2007. Circolare

*Anhang 6
Appendice 6
Allegato 6*

Wahl des Nationalrates 2007
Election au Conseil national 2007
Elezioni del Consiglio nazionale 2007

Modell
Modèle **B**
Modello

**Zahl der für die Kandidatinnen und Kandidaten erhaltenen Stimmen/
Nombre de suffrages obtenus par les candidats/Numero dei voti ottenuti dai candidati**

Kanton: Liste Nr.: Bezeichnung:
Canton: Liste n°: Dénomination:
Cantone: Lista no.: Denominazione:

Kandidaten-Nr. N° du candidat N. del candidato	Name Nom Cognome	Vorname Prénom(s) Nome	geb. né nato	Beruf Profession Professione	Heimatort Lieu d'origine Attinenza	Wohnort Domicile Domicilio	Stimmen Suffrages Voti

den
le
il

Stempel der kantonalen Behörde:
Sceau de l'autorité cantonale:
Bollo dell'autorità cantonale:

Unterschrift:
signature:
firma:

Kanton _____ Anzahl Nationalratssitze
 Canton _____ Nombre de sièges au Conseil national
 Cantone _____ Numero dei seggi _____

**Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom
 Renouvellement intégral du Conseil national du
 Elezioni del Consiglio nazionale del**

Listenverbindung

Apparentement

Congiunzione di liste

Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden:

Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national:

I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale:

Nr. N° N.	Bezeichnung Dénomination Designazione	Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante		Bemerkungen* Remarque* Osservazioni*	Ort Lieu Luogo	Datum Date Data
		Name Nom Cognome	Unterschrift Signature Firma			

...

* Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen *gleichen Namens*, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.
 * Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparement n'est possible qu'entre listes *de même dénomination* qui ne se différencient les uns des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.
 * All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di *uguale denominazione*, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

